Deliberazione n. 52/2026/VSGO/Polverara (PD)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 19 febbraio 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario (relatore)
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA l'indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, approvata da questa Sezione con deliberazione n. 237/VSGO/2025;

VISTA la deliberazione n. 18/2025/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2025;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2025, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi correlati al programma di lavoro per l'anno 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 6/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Paola Cecconi;

FATTO

1. Nell'ambito dell'indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, questa Sezione ha esaminato i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Sezione "Tempi di pagamento e debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni", riscontrando la presenza di ritardi nei pagamenti del Comune di Polverara (PD), in termini di tempi medi ponderati di ritardo, per il periodo riferito al primo semestre 2025, pari a 4,04 giorni.

2. Con nota istruttoria prot. Cdc n. 9120 del 19 novembre 2025, l'Ente è stato invitato a rispondere alle richieste informative di seguito esposte:

A) Con riferimento agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, previsti con cadenza annuale e trimestrale dall'art. 33, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è chiesto:

1) se i dati previsti dal citato art. 33 sono stati pubblicati con continuità;
2) a quale periodo si riferiscono gli ultimi dati pubblicati.

B) Con riferimento a quanto previsto dall'art. 41, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in tema di tempestività di pagamenti relativi a transazioni commerciali, si è chiesto se, nella relazione sulla gestione dell'ultimo rendiconto approvato, sono stati riportati:

1) il prospetto attestante l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché

l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

2) le sottoscrizioni del legale rappresentante e del responsabile finanziario dell'Ente relative al citato prospetto;

3) le misure previste o adottate per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti;

C) Con riferimento alle citate misure previste o adottate, si è chiesto di indicarne le caratteristiche tipologiche riconducibili alle seguenti categorie:

a. misure sul personale (adeguamento del personale presente negli uffici; formazione, altro);
b. misure sulle procedure (revisione e riorganizzazione delle procedure finalizzate ai pagamenti);
c. misure sulla cassa (miglioramento della disponibilità liquida, altro);
d. altre misure.

3. Con nota prot. n. 9269 del 28 novembre 2025, l'Ente ha dato riscontro a quanto richiesto.

DIRITTO

1. Con la direttiva 2000/35/CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione, hanno affrontato la questione relativa al ritardo dei pagamenti non rispettosi dei termini previsti nelle transazioni commerciali, visti come "*un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico*". Rilevando che "*periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro*" e riscontrando differenze notevoli, rispetto alla media comunitaria, dei termini contrattuali di pagamento in alcuni paesi membri, la Commissione ha ritenuto che la direttiva fosse lo strumento più efficace per la lotta ai ritardi nei pagamenti, rispetto a interventi separati da parte degli Stati membri.

La direttiva, attuata a livello nazionale con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha come ambito di applicazione "*ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale*".

È intervenuta successivamente la direttiva 2011/7/UE, nella quale si evidenzia che i "*ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro per assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero*", sottolineando la necessità di "*un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare*

interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua" e auspicando, altresì, "*l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute* (…)".

In attuazione della sopra menzionata direttiva, è intervenuto il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, che ha modificato il decreto n. 231/2002, precisando, in particolare, il regime degli interessi di mora con il novellato art. 4, il cui comma 1 prevede che "[g]*li interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento*".

Il successivo comma 2 ha indicato i termini ai fini della decorrenza degli interessi di mora, dettando al contempo specifici regimi in deroga (commi 3, 4 e 5 dell'art. 2, d.lgs. n. 192/2012). I termini sono fissati in trenta giorni, decorrenti "*dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente* (…)" oppure "*dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi* (…)" o infine "*dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data*".

Sono quindi seguiti numerosi interventi legislativi, in particolare finalizzati all'introduzione di strumenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, di obblighi di pubblicazione inerenti alla tempestività di pagamenti e di ulteriori obblighi informativi cui sono tenuti gli amministratori degli enti.

Con l'art. 7, comma 1, d.l. 8 aprile 2013, n. 35, ai fini della ricognizione e del monitoraggio dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, è stato introdotto l'obbligo di registrazione delle pubbliche amministrazioni, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sulla piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni del Ministero dell'economia e delle finanze (c.d. piattaforma dei crediti commerciali – PCC).

Gli obblighi di pubblicazione in tema di tempestività dei pagamenti sono stati introdotti dal d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 23 giugno 2014, n. 89. In particolare, l'art. 8, comma 1, lett. c), che ha apportato modifiche all'art. 33, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sostituendone il comma 1, ha previsto l'obbligo delle pubbliche amministrazioni alla pubblicazione, a cadenza annuale, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (denominato "*indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*") e di analoghi indicatori a cadenza trimestrale, a partire dal 2015.

Ulteriori obblighi informativi in tema di pagamenti sono previsti dall'art. 41 del citato decreto n. 66/2014; si tratta, in particolare, di un dettagliato contenuto

informativo che deve essere inserito nelle relazioni ai bilanci consuntivi e di esercizio delle pubbliche amministrazioni, cui sono tenuti gli amministratori e gli organi di revisione contabile. La disposizione, infatti, prevede l'allegazione di "*un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l' indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*", e dispone che, in caso di superamento dei sopra citati termini, "*le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione*".

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., a partire dal 2021 sono state introdotte, dai commi 859 e seguenti, alcune misure a carico degli enti che presentano ritardo rispetto ai termini dei pagamenti e mancata riduzione del debito pregresso. In particolare, entro il 28 febbraio di ciascun esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di ritardo, gli Enti hanno l'obbligo di stanziare "*nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti"* (art. 1, co. 862). A fine esercizio, il fondo (di seguito FGDC) confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione in proporzione alla riduzione del debito commerciale residuo e all'entità dei ritardi accumulati. In particolare, per un importo pari "*al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente "* (comma 862, lett. a); *"al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente* (comma 862, lett. b); "*al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente*" (comma 862, lett. c) ; "*all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente*" (comma 862, lett. d).

La normativa in argomento introduce, pertanto, un altro indicatore (denominato "*indicatore di ritardo annuale dei pagamenti*") elaborato, ai sensi del comma 861, dalla piattaforma dei crediti commerciali. Per questo indicatore, la disposizione in argomento stabilisce che "*i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare"*. L'obiettivo del legislatore è, pertanto, mettere a sistema una forma di monitoraggio, attraverso una raccolta di dati progressivamente sempre più

uniforme e informatizzata, per calibrare le misure di garanzia degli equilibri di bilancio con la previsione di un apposito fondo, che nel corso dell'esercizio deve essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e che non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il meccanismo della disposizione prevede che "*Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.*" L'indicatore di ritardo annuale sopra definito ha trovato applicazione anche nell'ambito delle "*disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni*" recate dall'art. 4-*bis*, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, che, al comma 2, assegna a tale indicatore la funzione di strumento di verifica del raggiungimento di specifici obiettivi annuali assegnati "*ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture* "in tema di rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, obiettivi valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.

L'importanza del tema della riduzione dei tempi di pagamenti della pubblica amministrazione è confermata dalla previsione, nell'ambito della Missione 1, Componente 1 del PNRR, della riforma abilitante 1.11 "*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*". Per la verifica degli obiettivi della riforma vengono utilizzati due indicatori: il tempo medio di pagamento e il tempo medio di ritardo, con obiettivi (target) da conseguire entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026.

2. Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dall'Ente, non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenti raccomandazioni di seguito esposte.

2.1 Verifica degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, previsti con cadenza annuale e trimestrale dall'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'Ente ha riferito che:

"*In riferimento al quesito A della nota istruttoria in oggetto, si fa presente che sul sito istituzionale del Comune di Polverara erano pubblicati i dati previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 fino alla fine dell'anno 2024. Si è quindi provveduto ad aggiornare gli indicatori al terzo trimestre 2025.*

Punto 1) Gli Uffici provvedono periodicamente all'aggiornamento della sezione

"Pagamenti dell'Amministrazione" presente sul sito istituzionale dell'Ente (Amministrazione Trasparente) e pertanto entro l'anno 2025 avrebbero provveduto all'aggiornamento. E' stato disposto che gli Uffici provvedano tempestivamente alla pubblicazione dei suddetti dati con cadenza trimestrale.

Punto 2) Si è provveduto ad aggiornare i dati al terzo trimestre 2025 (ultimo disponibile)".

La Sezione prende atto.

2.2 Adempimenti di cui all'art. 41, d.l. 24 aprile 2014, n. 66

In merito a quanto previsto dall'art. 41, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, in tema di tempestività di pagamenti, l'Ente ha riferito che:

"In riferimento al quesito B della nota istruttoria, si fa presente quanto segue:

Punto 1) Alla relazione sulla gestione del rendiconto 2024 è stato allegato il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. La stessa attestazione fa parte degli allegati a corredo del Rendiconto 2024 approvato dal Consiglio Comunale;

Punto 2) Agli atti è stato rinvenuto il prospetto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (…). *Il precedente responsabile finanziario* (…), *in carica fino al 12/05/2025, è attualmente assente per smaltire ferie residue e dal 1/12/2025 si trasferirà per mobilità presso altro Ente, pertanto non abbiamo avuto riscontro in merito alla sottoscrizione da parte Sua del suddetto prospetto. Il prospetto fa comunque parte degli atti a corredo del rendiconto 2024, sulla cui proposta di approvazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile* (…).

Punto 3) l'Ente nell'anno 2024 rispettava i tempi di pagamento previsti dalla legge, motivo per cui non erano state adottate particolari misure per ridurre i tempi dei pagamenti".

Al riguardo, si rammenta che l'art. 41, comma 1, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, prevede che il prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, contenente le informazioni sui pagamenti, sia riportato nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto e da pubblicare sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. o), d.lgs. n. 118/2011.

La Sezione, pertanto, raccomanda, per il futuro, il puntuale adempimento dell'art. 41, d.l. 24 aprile 2014, n. 66 nonché il rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 11, comma 4, lett. o), d.lgs. n. 118/2011.

2.3 Adozione di misure per assicurare la tempestività dei pagamenti

Con riferimento alle misure previste o adottate per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti, l'Ente ha riferito che:

"In riferimento al quesito C della nota istruttoria, si indicano di seguito le caratteristiche delle misure adottate o previste, ricollegandole alle tipologie suggerite per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

a. Misure sul personale

- *Mobilità in Uscita e Carico di Lavoro: Si è verificata la mobilità in uscita di un dipendente (un istruttore direttivo contabile) che ha dovuto smaltire un ingente numero di ferie pregresse, il che ha comportato un aggravio del carico di lavoro sui dipendenti dell'area, inclusi specificamente gli addetti ai pagamenti.*
- *Formazione: È stata avviata una formazione specifica per il personale coinvolto. Tale attività formativa è svolta da un esperto collaboratore esterno che sta affiancando gli addetti, formando il personale e contemporaneamente efficientando le procedure.*

b. Misure sulle procedure

- *Riorganizzazione: È stata avviata una riorganizzazione generale dell'area per ottimizzare i flussi di lavoro.*
- *Efficientamento e Monitoraggio: L'esperto collaboratore esterno è impegnato nell'efficientamento delle procedure con l'introduzione di un monitoraggio continuo per garantire il rispetto dei tempi e l'efficacia delle nuove metodologie operative.*

Con la presente si esprime l'attenzione di questo Ente nel rispetto di tale obiettivo primario e condiviso e si ribadisce che lo sforamento dei tempi verificatosi è dovuto solo a circostanze contingenti limitate, che si auspica di risolvere il prima possibile.".

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, raccomanda di proseguire e monitorare le misure adottate, in modo da verificarne costantemente l'efficacia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in esito alle verifiche condotte sugli adempimenti concernenti la tempestività dei pagamenti del Comune di Polverara:

- rileva la presenza di ritardi nei pagamenti, in termini di tempi medi ponderati, per il periodo riferito al primo semestre 2025, pari a 4,04 giorni;
- rileva il parziale adempimento dell'art. 41, d.l. 24 aprile 2014, n. 66 e ne raccomanda, per il futuro, il puntuale adempimento nonché il rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 11, comma 4, lett. o), d.lgs. n. 118/2011;
- rileva l'avvenuta adozione di misure atte a ricondurre entro i termini i tempi di pagamento dei debiti commerciali e raccomanda di proseguire e monitorare le misure adottate, in modo da verificarne costantemente l'efficacia.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Polverara (PD).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Paola CECCONI	Francesco UCCELLO
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26 febbraio 2026.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente